

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2835

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato VASCON

Disposizioni in materia di etichettatura e commercializzazione
del latte fresco ad uso alimentare

Presentata il 7 giugno 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legislazione italiana, contrariamente a quanto accade in altri Paesi dell’Unione europea, prevede specifiche disposizioni volte a regolamentare la produzione e l’immissione in commercio del latte alimentare.

Tali disposizioni sono recate dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, i cui contenuti sono ancora oggi vigenti ed efficaci al fine di assicurare una piena ed effettiva tutela del consumatore.

Nonostante ciò, negli ultimi mesi, a seguito dell’introduzione di nuove e non codificate tecnologie di lavorazione del latte alimentare sono stati immessi sul mercato prodotti recanti in etichetta l’aggettivazione « fresco » che, stando a quanto

prescritto dalla citata legge n. 169 del 1989, può essere riservata solo a tipologie di latte con caratteristiche intrinseche diverse, nonché di maggiore valore nutrizionale, rispetto a quelle caratterizzanti il latte lavorato con le nuove tecnologie di cui sopra.

Sebbene l’immissione in commercio come « fresco » di latte con caratteristiche diverse da quelle indicate per tale tipologia di prodotto dalla legge n. 169 del 1989, abbia costituito una evidente contravvenzione della stessa legge, ciò ha determinato l’emergere di una situazione di generale e crescente confusione, della quale ha fatto le spese, in primo luogo, il consumatore che è, oggi, disorientato rispetto alla pos-

sibilità di disporre degli elementi conoscitivi necessari per verificare, attraverso le indicazioni in etichetta, l'effettiva qualità del latte presente sul mercato.

Al fine di superare l'attuale stato di confusione si ritiene opportuno proporre la presente proposta di legge che prevede l'introduzione di specifiche norme per regolamentare l'utilizzo della dicitura «fre-

sco» sulle etichette del latte alimentare, limitandone l'uso alle sole tipologie di latte già classificate come «fresco» ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 169 del 1989. In considerazione dell'urgenza di giungere al definitivo superamento dei problemi esposti, si raccomanda la sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Etichettatura del latte fresco).

1. L'utilizzo della parola « fresco » sulle etichette delle confezioni di latte alimentare è unicamente consentita per le tipologie di latte « fresco pastorizzato » e « fresco pastorizzato di alta qualità » di cui agli articoli 3 e 4 della legge 3 maggio 1989, n. 169.

2. Qualora la produzione, la lavorazione ovvero il confezionamento della materia prima avvengano sul territorio nazionale, in una regione, ovvero in una area territoriale determinata è consentito indicare sull'etichetta il luogo di produzione, di lavorazione, o di confezionamento medesimi.

3. Il trattamento e, più in generale, i processi di lavorazione cui è stato sottoposto il latte devono essere chiaramente indicati sulla etichetta.

4. Il latte destinato ad uso alimentare può essere unicamente sottoposto a trattamenti, o processi di lavorazione, previamente autorizzati dai Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali.

5. Il latte sottoposto al processo di lavorazione definito come microfiltrazione non può essere commercializzato con la dicitura « fresco » sulla etichetta.

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0030610